

Comune di Gargallo

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
ALIQUOTE PER L' ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di gennaio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GUIDETTI PIETRO - Presidente	Sì
2. MARTINETTI GIULIO - Vice Sindaco	Sì
3. POLETTI MASSIMO - Consigliere	Sì
4. CASAROTTI ALESSANDRO - Consigliere	No
5. DE VITTORIO YURI - Consigliere	Sì
6. GUIDETTI PIETRO GIUSEPPE - Consigliere	No
7. MASSAIU FABIANA - Consigliere	Sì
8. GIROMINI GABRIELLA - Consigliere	Sì
9. TASSONE DOMENICO - Consigliere	No
10. GALLAZZINI LAURO - Consigliere	No
11. PILLONI ADELMO - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GUIDETTI PIETRO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28.9.1998 n. 360 recante “Istituzione di una addizionale comunale all’Irpef a norma dell’art. 48 comma 10 della legge 27.12.1997 n. 449 come modificato dall’art. 1 comma 10 della legge 16.6.1998 n. 191” e, in particolare, l’art. 1 comma 3 come sostituito dall’art. 1 comma 142 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 1997), che testualmente recita:

“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e smi, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 130 del 5.6.2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

Visto l’art. 1 comma 143 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

“A decorrere dall’anno di imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale all’Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma”.

Visto l’art. 1 comma 142 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 1997) che ha inserito il seguente comma, all’art. 1 del D.Lgs. 28.9.1998, n.360 , che così recita:

“3-bis . Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”

Vista la Legge di bilancio 2018;

Visto che con Decreto del Ministro dell’ Interno del 29 Novembre 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2018, di cui all’art. 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è differito al 28 febbraio 2018;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 05.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, vennero approvate le aliquote per l’addizionale comunale Irpef 2017;

VISTO l’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 così come modificato dall’art. 1 c. 142 della legge 296 del 27/12/2006, e preso atto:

- Che i Comuni con apposito regolamento possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con provvedimento da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia,
- Che il provvedimento di determinazione dell’aliquota, in deroga alle disposizioni normative che disciplinano l’esecutività degli atti degli enti locali, diviene esecutiva con la pubblicazione del provvedimento nel sito informatico individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze
- Che la variazione dell’aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

VERIFICATO che la legge finanziaria 2007 (Legge 296 del 27/12/2006) ha aggiunto il comma 3 bis al D.Lgs 28/09/1998 n. 360 il quale prevede:

- Che il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto ed a saldo stabilendo nel contempo la percentuale dell'acconto ed i tempi per il versamento del saldo

RICHIAMATO

- l'art. 53 comma 16 Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, addizionale IRPEF e tariffe dei servizi pubblici, e per l'approvazione dei regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria Anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei tributi entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti

RICHIAMATO inoltre:

- l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, con il quale è stata abrogata la sospensione a deliberare aumenti dell'addizionale Irpef disposta dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito con legge n. 126/200;
- l'art.1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, con il quale è stata prevista la possibilità di stabilire una fascia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con l'ulteriore precisazione, disposta dal D.L. n.138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

DATO ATTO che il Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, ha abrogato l'art. 5 del decreto n. 23 del 2011 prevedendo che la sospensione del blocco dell'aumento delle tariffe non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

DATO ATTO altresì che il medesimo articolo 1 comma 11 del Decreto legge 138 del 2011, come da ultimo modificato dall'articolo 13 comma 16 del Decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, ribadisce che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 2 del 06.02.2017 con la quale erano state approvate le aliquote per scaglioni di reddito per l'anno 2017;

VISTA la risoluzione n. 2 del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze ad oggetto: "art. 1 comma 26, legge n.208 del 2015 (legge di stabilità 2016) - sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali, compresa l'istituzione di un nuovo tributo o la riduzione di agevolazioni esistenti";

VERIFICATA la competenza del Consiglio Comunale per la determinazione dell'aliquota.

ACCLARATO che in sede di predisposizione di bilancio, e in base alle disposizioni normative vigenti, la Giunta Comunale ha proposto di confermare le aliquote Irpef in essere.

VISTI i pareri tecnico e contabile resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lvo 267/00;

CON VOTI unanimi resi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto;

DELIBERA

- 1) Di confermare le aliquote dell'addizionale IRPEF per l'anno 2018, come proposto dalla Giunta comunale, nella misura qui riportata:

Soglia di esenzione : €. 10.000,00

scaglione da 0 a 15.000 €	0,50 (zero virgola cinquanta) punti percentuali
scaglione da 15.001 a 28.000 €	0,60 (zero virgola sessanta) punti percentuali
scaglione da 28.001 a 55.000 €	0,75 (zero virgola settantacinque) punti percentuali
scaglione da 55.001 a 75.000 €	0,79 (zero virgola settantanove) punti percentuali
scaglione oltre 75.001 €	0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali

- 2) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione avente medesimo esito della precedente, immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 Tuel 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : GUIDETTI PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 esprime parere favorevole alla proposta in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to: PIETRO GUIDETTI

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

dott.GILIBERTO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: GIOVAN MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione

CERTIFICA

Che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dall'art.123, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Gargallo, li _____

L'addetto alla pubblicazione
F.to GIORGIO FRANCESCHI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Gargallo, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale